



**COMUNE DI PALAGANO**

PROVINCIA DI MODENA

## **ORDINANZA N. 26 DEL 14/11/2024**

**OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALAGANO, CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO O, IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE, DISPONENDO A BORDO DEL VEICOLO, DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCIOLEVOLI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE 2024 ED IL 15 APRILE 2025 E COMUNQUE AL VERIFICARSI DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O FORMAZIONE DI GHIACCIO..**

Il Responsabile del Servizio

### **Premesso che:**

- il territorio del Comune di Palagano è ubicato interamente in zona montana, con andamento climatico caratterizzato da temperature rigide e possibili precipitazioni nevose anche abbondanti nel periodo che va dall' autunno alla primavera;
- durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano solitamente disagi per la circolazione stradale, che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali e vicinali e la sicurezza degli utenti stradali;
- detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve;
- per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa Amministrazione Comunale, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdruciolevoli;

**Accertata** la non necessità della comunicazione dell' avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**Richiamato** il combinato disposto degli art, 5 comma 3; art. 6 comma 4 lettere a) b) e) comma 5 lettera d) e art. 7 del D. Lgs. 30.04.92 n° 285;

**Vista** la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 Gennaio 2013 - Direttiva sulla circolazione stradale nel periodo invernale e in caso di emergenza neve;

**Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 1049 del 17 Gennaio 2014 "Impiego Pneumatici Invernali";

**Visto** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.;

**Visto** il TUEL 267/2000;

## **ORDINA**

- a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 Novembre 2024 al 15 Aprile 2025 transitano su tutte le strade comunali e vicinali del Comune di Palagano, di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;
- che tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;
- per i ciclomotori a due ruote e i motocicli non vige l'obbligo di essere muniti di appositi pneumatici invernali e di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, ma gli stessi, nel periodo compreso dal 15 Novembre 2024 al 15 Aprile 2025 e anche al di fuori di tale periodo all'occorrenza, potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
- che gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;
- che i mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;
- che i dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo;
- che i medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;
- che nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;

- che nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;

### **I N D I V I D U A**

- Quale Responsabile del Procedimento il Geom. Nobili Enrico dell'U.T.C.

### **D I S P O N E**

- che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico con idonea pubblicità anche tramite gli organi di informazione;
- l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285;

### **A V V E R T E**

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del DPR. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- che, ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

*Palagano, li 14/11/2024*

Il Responsabile del Servizio  
Cesare Cappelletti / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*